



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Protocollo di Arrivo N. <u>2804</u>
Date <u>13.02.04</u>

Roma, 11.2.2004

Prot.n. 13393/U-PP/04

Circ. n. 339 /XVI Sess./2004

Ai Consigli degli Ordini
e alle Consulte e/o Federazioni
Regionali degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Il riconoscimento dei titoli accademici e/o professionali.

Si sono intensificati, negli ultimi tempi, i quesiti degli Ordini sulle procedure di riconoscimento dei titoli stranieri per l'iscrizione all'Albo italiano o viceversa, delle procedure adottabili da un ingegnere italiano che desidera procedere al riconoscimento delle qualifiche in un paese della Comunità per esercitare.

Si ritiene quindi fare cosa gradita inviando un'informazione ricapitolativa, che sarà pubblicata prossimamente anche sul sito www.tuttoingegnere.it alla voce argomenti.

Validità in Italia dei titoli accademici e/o professionali conseguiti all'estero.

In linea generale, nessun titolo accademico o professionale straniero ha di per sé un valore legale o può essere automaticamente usato in Italia ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere.

Esso costituisce, infatti, qualora sia stato legittimamente ottenuto in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo, requisito indispensabile ma non sufficiente per esercitare la professione nel nostro Paese, in quanto detto titolo deve essere prioritariamente riconosciuto in Italia da una competente autorità. Il riconoscimento, secondo le necessità e dei requisiti dell'interessato, può essere conseguito seguendo due percorsi.

1. Equipollenza di titolo accademico straniero.

I cittadini italiani o stranieri possono chiedere presso una qualunque Università italiana l'equipollenza di un titolo accademico acquisito all'estero, se questo è analogo ad uno dei titoli conferiti da detta Università. L'autorità

competente per il conferimento dell'equipollenza è il corrispondente Consiglio di Corso di Laurea, che prendendo in considerazione ogni singolo curriculum, può:

- dichiarare l'equipollenza del titolo accademico straniero con quello da essa conferito;
- stabilire l'ammissione del richiedente al corso equivalente, con un parziale riconoscimento degli esami.

L'equipollenza è invece automatica quando esistono accordi bilaterali o convenzioni internazionali che stabiliscono la conversione dei titoli accademici (esempio Italia-Austria).

I cittadini europei ed extracomunitari residenti in Italia possono richiedere l'equipollenza direttamente all'Università. I cittadini extracomunitari residenti all'estero devono inviare la loro richiesta di equipollenza alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti per territorio entro la data del 31 agosto d'ogni anno.

L'equipollenza del titolo accademico non costituisce di per sé abilitazione professionale, ma conferisce soltanto il diritto di fregiarsi dell'equivalente titolo italiano, di proseguire gli studi per conseguire ad esempio un'altra laurea o un dottorato, di partecipare a concorsi pubblici ove detto titolo sia requisito indispensabile e di potere conseguire l'esame di Stato per ottenere l'abilitazione professionale.

2. Riconoscimento professionale di titolo straniero.

Se invece, nel Paese che l'ha rilasciato, il titolo accademico si configura come "formazione regolamentata" ai sensi della direttiva CEE n. 19 del 14 maggio 2001, o costituisce abilitazione professionale da solo o unito ad altri requisiti, il cittadino italiano o straniero che ha conseguito all'estero detta abilitazione, può richiederne il riconoscimento ai sensi della direttiva 1989/48/CEE trasposta in Italia dal decreto legislativo 115/1992 come modificato dal decreto legislativo 277/2003, sempre che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla suddetta direttiva.

In tal caso il richiedente dovrà seguire le procedure indicate assai chiaramente sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina <http://www.giustizia.it/professioni/titoli-esteri.htm> ed attendere il decreto direttoriale di riconoscimento.

Nel caso in cui il titolo accademico sia stato conseguito in un Paese che non regola la professione e non sia annoverabile fra le formazioni regolamentate ai sensi della direttiva CEE n. 19 del 14 maggio 2001, il riconoscimento può essere concesso ugualmente previo il requisito ulteriore di due anni di esperienza professionale maturati in uno Stato membro che non regola la professione. Il legislatore italiano ha esteso questa deroga anche ai cittadini extracomunitari.

Il decreto di riconoscimento è nominale e deriva da una valutazione caso per caso. Esso può quindi consentire al migrante l'iscrizione diretta all'Albo degli Ingegneri oppure può subordinare l'iscrizione al superamento di idonee misure compensative consistenti in:

- nel caso di titolo conseguito in Paese terzo, un esame attitudinale vertente sulle materie indicate sul decreto che corrispondono a settori di attività in cui il curriculum formativo-professionale del migrante presenta delle manifeste lacune;

- nel caso di titolo accademico conseguito in un Paese dell'Unione, l'esame attitudinale di cui sopra oppure, a scelta del migrante, un tirocinio della durata massima di anni tre, anch'esso vertente sulle materie indicate nel decreto.

Lo svolgimento delle misure compensative è delegato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri che attraverso una Commissione nominata con decreto Ministeriale, esamina i candidati durante una prova scritta ed un orale. In caso di tirocinio, il Consiglio Nazionale iscrive il migrante in apposito Registro e delega al Presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri competenti per territorio, la sorveglianza sul tirocinio che deve essere svolto presso un professionista iscritto all'Ordine da almeno cinque anni.

Ai fini dell'iscrizione all'Ordine, il decreto di riconoscimento corredato, se del caso, dalla delibera del Presidente del C.N.I che certifica l'avvenuto tirocinio o il superamento dell'esame attitudinale, deve essere presentato in sostituzione del prescritto titolo di studio e del certificato comprovante il superamento dell'esame di Stato in Italia.

Non rileva ai fini dell'iscrizione; la circostanza che il migrante mantenga anche l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, stabilito nello Stato membro di provenienza. Il richiedente inoltre, può essere residente nella Provincia italiana ove ha sede l'Ordine presso di cui richiede l'iscrizione, oppure disporre di un domicilio professionale. Per maggiori chiarimenti si rinvia al parere del Ministero della Giustizia trasmesso dal CNI agli Ordini con circolare n. 144 del 10 luglio 2001.

Il riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 89/48/CE è conferito esclusivamente ai fini professionali e non stabilisce alcuna equivalenza del titolo accademico con l'omologo titolo accademico italiano. Laddove al migrante sia specificatamente richiesto il titolo accademico, egli dovrà procedere all'ottenimento dell'equipollenza come indicato al punto 1.

Un'ultima osservazione importante riguarda la **differenza fra prestazione occasionale di servizi e diritto di stabilimento.**

Alla data, per la professione di ingegnere, la normativa europea non tiene conto della differente tipologia del servizio dovendosi applicare sempre e comunque le disposizioni relative al diritto di stabilimento anche in caso di prestazione occasionale.

Valgono due eccezioni. In primo luogo, in caso di appalto pubblico di servizi aggiudicato secondo le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, modificata dalla direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993; e dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, il prestatore ai sensi dell'articolo 30, deve semplicemente dimostrare di essere in regola con l'ordinamento professionale vigente nel Paese d'origine.

In secondo luogo, un ingegnere in casi particolari può fare ricorso alla direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi come modificata dalle direttive 85/614/CEE del 20 dicembre 1985, 86/17/CEE del 27 gennaio 1986 e 90/658/CEE del 4 dicembre 1990, nella misura in cui essa interessa alcune tipologie di ingegneri che hanno una formazione compresa nell'elenco di cui

SUPERAT
VEDERE
CIRC.
CNI
2009/20

all'articolo 11 della direttiva e in genere negli elenchi consolidati pubblicati periodicamente dalla Commissione prestazioni. Per verificare tale corrispondenza si rinvia al testo consolidato della direttiva 85/384/CEE scaricabile dal sito http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1985/it_1985L0384_do_001.pdf

Se un ingegnere risponde ai requisiti di cui alla direttiva suddetta, egli può avvalersene sia in caso di diritto di stabilimento che soprattutto in caso di prestazione occasionale di servizi ed in questa seconda evenienza egli è esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale degli Architetti avente giurisdizione sul luogo ove la prestazione di servizi sarà svolta, potendo lo Stato membro ospitante richiedere al massimo un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma all'organismo professionale, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore.

Naturalmente, nel caso della Direttiva 85/384/CEE, il punto di riferimento è l'Ordine degli Architetti e non l'Ordine degli Ingegneri e le prestazioni coperte sono solo quelle riconducibili all'architettura. Poiché inoltre le direttive di riconoscimento non sono intese a sottrarre il migrante alla regolamentazione nazionale del paese d'origine, per un ingegnere italiano avente la formazione richiesta ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri il ricorso alla direttiva 85/384/CEE vale solo nel caso di stabilimento o prestazione di servizi in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia e non per sottrarre indebitamente competenze agli Architetti su territorio italiano.

3. Cittadini in possesso di laurea ed abilitazione conseguita in Italia che desiderano esercitare la professione in un Paese della Comunità europea.

Reciprocamente, un cittadino in possesso di diploma di laurea, abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine in Italia, può utilizzare il proprio titolo professionale ai fini del suo riconoscimento in un altro Stato dell'Unione, ai sensi della predetta direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Il testo consolidato può essere scaricato all'indirizzo:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1989/it_1989L0048_do_001.pdf

Occorre osservare che non tutti i Paesi dell'U.E. hanno recepito tale direttiva per la professione di ingegnere in quanto essa trova applicazione solo negli Stati membro ove è regolamentata. Sono esclusi ad esempio la Francia, l'Olanda, il Belgio e generalmente i paesi nordici. Essa si applica invece in Spagna, Grecia, Portogallo, Lussemburgo, Germania e Austria. Per quanto la professione sia libera nel Regno Unito e in Irlanda, viene considerato regolamentato in questi paesi l'esercizio professionale con il titolo di membro di una delle Institutions elencate nell'allegato alla direttiva. Se pertanto l'ingegnere desidera essere membro di una di esse, deve richiedere il riconoscimento all'Institution stessa specificando chiaramente che desidera l'iscrizione in applicazione della direttiva 89/48/CE recepita rispettivamente dallo Statutory Instrument n. 824 del 1991 e dallo Statutory Instruments n. 1 del 1991.

Per meglio conoscere la documentazione necessaria e le modalità per la richiesta, è stata istituita una rete di coordinatori nazionali per la corretta applicazione delle direttive di riconoscimento. E' utile che il cittadino italiano prenda un primo contatto con il coordinatore del Paese ove intende stabilirsi e che lo tenga poi al corrente della procedura per avere tutta l'assistenza necessaria.

Si allega per comodità, una lista con tutti gli indirizzi dei punti di contatto nazionali indicati dalla Commissione Europea ove gli interessati possono chiedere informazioni ulteriori sulle procedure da seguire e la documentazione da presentare, paese per paese.(Allegato 1)

Naturalmente in seguito all'accordo sottoscritto fra l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica, ed entrato in vigore il 1 giugno 2002, le direttive sul riconoscimento delle qualificazioni si applicano anche ai cittadini che desiderano esercitare in Svizzera ed ai cittadini svizzeri che desiderano esercitare in Italia.

4. Controversie.

Se un cittadino europeo ritiene che i suoi diritti non sono stati rispettati in una procedura di riconoscimento, può, prima di rivolgersi al tribunale amministrativo del paese ospite, tentare la via stragiudiziale ricorrendo ad un nuovo servizio molto efficiente che la Commissione ha attivato. Si tratta della rete SOLVIT , istituita al fine di assistere i cittadini e le imprese nel caso in cui si verifichi un problema legato ad una possibile scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte di una pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Esso si basa su una rete di corrispondenti il cui indirizzo è anch'esso allegato.

Un'altra arma di difesa è costituita dalla Commissione per le Petizioni presso il Parlamento Europeo, presieduta dall'On. Vitaliano Gemelli. Il parere di tale Commissione è obbligatorio in numerose Relazioni del Parlamento relative ad atti della Commissione specie in materia di affari sociali, ambiente e salute, fisco e libera circolazione.

Per avere maggiori dettagli si possono consultare le pagine internet seguenti:

- per la rete SOLVIT: http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/

- per la Commissione per le Petizioni:

http://www.europarl.eu.int/committees/peti_home.htm

Si allegano per comodità anche gli indirizzi nazionali delle reti SOLVIT.(Allegato 2)

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Renato Buscaglia)



IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Sergio Polese)



All.: c.s.

nd\\w2k-server\segreteria\16^SESS\CIRCOLAR\2004\riconoscimento titoli accademici.doc

ALLEGATO 1

Punti di contatto per il riconoscimento professionale negli Stati membro e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (direttiva 89/48/CE)

Austria

Irene Kosnopfl
Abteilung I/7
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit
Stubenring 1
A - 1010 VIENNA

Tel.: 43-1-71100.54446
Fax : 43-1-71.42718
E-mail:
irene.kosnopfl@bmwa.gv.at

Stefan Trojer
Abteilung I/7
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit
Stubenring 1
A - 1010 VIENNA

Tel.:43-1-71100.5782
Fax : 43-1-71.42718
E-mail: stefan.trojer@bmwa.gv.at

Belgium

(FR)

Chantal KAUFMANN
Directrice générale adjointe
Ministère de la Communauté
française
Direction générale de
l'enseignement non obligatoire et
de la recherche scientifique
C.A.E. - 6ième étage - Bureau 6539
Boulevard Pachéco, 19 - bte 0
B - 1010 BRUXELLES

Tel.: 32-2-210.55.77
Fax : 32-2-210.59.92
E-mail :
chantal.kaufmann@cfwb.be
Website:
<http://www.cfwb.be/infosup>

(NL)

Erwin MALFROY
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Departement Onderwijs
H. Consciencegebouw, Toren A7
Koning Albert II laan 15
B - 1210 BRUSSEL

Tel: 32-2-553.98.19
Fax: 32-2-533.98.05
E-mail:
erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be

Denmark

Morten OVERGAARD
Ministry of Education
National Education Authority
H.C. Andersens Boulevard 43
DK - 1553 KØBENHAVN V

Tel.: 45/33/95.14.63
Fax: 45/33/95.18.01
E-mail: morten.overgaard@uvm.dk
website: <http://www.cvu.uvm.dk>

Finland

Carita BLOMQVIST
National Board of Education
P.O. Box 380
SF - 00531 HELSINKI

Tel: 358-9-77.47.71.28
Fax: 358-9-77.47.72.01
E-mail: carita.blomqvist@oph.fi

France

Joëlle PRUVOST
Ministère de l'Education Nationale, de la recherche et de la technologie
Bureau DRIC B3
Rue de Grenelle 110
F - 75007 PARIS

Tel.: 33-1-55.55.65.90
Fax : 33-1-45.44.57.87
E-mail : joelle.pruvost@education.gouv.fr

Germany

Dr. Holger Conrad
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der
Kultusministerkonferenz (KMK)
Lennéstraße 6
D-53113 Bonn

Tel. +49 228 501 203
Fax +49 228 501 229
E-mail : zab@kmk.org

Greece**Directive 89/48**

Ms Despina Andritsou
Head of Section of Recognition of
Professional Qualifications
Ministry of National Education &
Religious Affairs
Panepistimiou 67,
GR - 105 64 ATHENS

Tel: 00-30-10-3243923
Fax: 00-30-10-3316651
E -mail: srpq@otenet.gr
website: <http://www.srpq.gr>

Ireland

Mr Sé GOULDING
Qualifications Section
Department of Education and Science
Training College Building
Marlborough Street
IRL - DUBLIN 1

Tel.: 353-1-889.22.36
Fax : 353-1-872.92.93
E-mail : goulding@education.gov.ie

Italy

Armanda BIANCHI CONTI
Presidenza Consiglio Ministri
Ministerio Coordinamento Politiche Comunitarie
Via Giardino Theodoli 66
I - 00186 ROMA

Tel.: 39-06-67.79.53.22
Fax : 39-06-6779.5295 / 39-06-6991.435
E-mail : A.BianchiConti@palazzochigi.it

Luxembourg

Jean TAGLIAFERRI
Professeur-attaché
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Rue Aldringen, 29
L - 2926 LUXEMBOURG

Tel.: +352-487.51.39
Fax : +352-478.51.30
E-mail: tagliaferri@men.lu

Netherlands

L.A. DE BRUIN
Informatiesentrum Richtlijn /
Algemeen Stetsel - IRAS
Postbus 29777
NL - 2502 LT DEN HAAG

Tel.: 31-70.426.0390
Fax: 31-70.426.0395
E-mail: lbruin@nufficcs.nl

Portugal

Manuela PAIVA
Núcleo Pedagógico
Ministério da Educação
Departamento do Ensino superior
Av. Duque d'Ávila, 137 - 4ª Esq
P - 1000 LISBOA

Tel.: 351-1-54.60.70
Fax : 351-1-57.96.17
E-mail: manuela.paiva@desup.min-edu.pt

Spain

Félix HAERING PEREZ
Ministerio de Educación y Cultura
Consejería Técnica de Títulos de la Unión Europea
Paseo del Prado 28
E - 28014 MADRID

Tel. 34-91-506.56.18
Fax : 34-91-506.57.06
E-mail : Felix.Haering@educ.mec.es

Sweden

Karin DAHL BERGENDORFF
National Agency for Higher Education Box 7851
S - 10399 STOCKHOLM

Tel.: 46-8-56.30.86.63
Fax : 46-8-56.30.86.50
E-mail: Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se

**United
Kingdom**

Mrs. Carol ROWLANDS
Department for Education and Employment
Room E4b
Moorfoot
UK - Sheffield S1 4PQ

Tel.: 44-114-259.41.51
Fax : 44-114-259.44.75
E-mail : carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk

EEA Countries

Iceland

Hördur LARUSSON
Ministry of Education
Sölvholsgötu, 4
IS - 150 REYKJAVIK

Tel.: 354-5-60.95.91
Fax : 354-5-62.30.68

E-mail: Hordur.larsson@mrn.stjr.is

Liechtenstein **Hans Peter WALCH**
Herrengasse 2
FL - 9490 VADUZ
Liechtenstein

Tel.: 41-75-236.67.58
Fax : 41-75-236.67.71
E-mail: HansPeter.Walch@sa.llv.li

Norway **Luna LEE SOLHEIM**
Senior Executive Officer
Ministry of Education, Research and Church Affairs
P.O. Box 8119
N - 0032 OSLO

Tel.: 00-47-22-24-7923
Fax : 00-47-22-24.27.33
E-mail: lls@kuf.dep.no
or: leo@kuf.dep.no

Last update: September 2003

ALLEGATO 2

SOLVIT Centres Details

European Union countries

Country	Name and Address	Telephone, Fax and Email address
Austria	FAGERER Martin <i>Federal Ministry for Economic Affairs Abteilung C1/2 Stubenring 1 A - 1011 Vienna</i>	Tel. +43 1 711 00 54 23 Fax. +43 1 714 27 22 solvit@bmwa.gv.at
Belgium	NYSEN Hélène <i>Ministry of Foreign Affairs D.G. Political Affairs rue des Petits Carmes 15 B - 1000 Brussels</i>	Tel. +32 2 501 84 42 Fax. +32 2 501 83 54 solvit@diplobel.fed.be
Denmark	TOFT Lise Lotte <i>Agency for Trade and Industry Langelinie Alle 17 DK - 2100 Copenhagen</i>	Tel. +45 35 466 398 Fax. +45 35 466 001 solvit@ebst.dk
Finland	BACKMAN Henri <i>Ministry of Trade and Industry P.O. Box 32 FIN - 00023 Government</i>	Tel. +358 9 160 63 627 Fax. +358 9 160 64 022 kaupaneste@ktm.fi
France	RAMA Régis <i>Secrétariat Général du Comité Interministériel 2, Boulevard Diderot F - 75572 Cedex 12 Paris</i>	Tel. +33 1 44 87 12 23 Fax. +33 1 44 87 12 96 solvit@sgci.gouv.fr

Spain	GOMEZ Maria-José <i>Ministry of Foreign Affairs Padilla, 46 E - 28071 Madrid</i>	Fax. +34 91 379 83 82 solvit@ue.mae.es
Sweden	AGILD Bengt <i>National Board of Trade Box 6803 S - 113 86 Stockholm</i>	Tel. +46 8 690 48 00 Fax. +46 8 690 48 40 solvit@kommers.se
United Kingdom	KISSOON Celia <i>Department of Trade and Industry Kingsgate House 66-74 Victoria Street UK - London SW1E 6SW</i>	Tel. +44 207 215 44 81 Fax. +44 207 215 47 20 asm@dti.gsi.gov.uk

EEA / EFTA countries

Country	Name and Address	Telephone, Fax and Email address
Iceland	THORSTEINSDOTTIR Ragnheidur Elfa <i>Ministry for Foreign Affairs External Trade Department Raudarárstíg 25 105 Reykjavík</i>	Tél : +354 545 99 37 Fax : +354 562 48 78 solvit@utn.stjr.is
Liechtenstein	TÖMÖRDY Sabine <i>EEA Coordination Unit Europark Austrasse 79 FL - 9490 Vaduz</i>	Tel. +423 236 60 37 Fax. +423 236 60 38 solvit@sewr.llv.li
Norway	NORDLI Hege <i>Ministry of Trade and Industry Einar Gerhardsens pl 1, P.O. Box 8014 Dep. N - 0030 Oslo</i>	Tel. +47 222 404 11 Fax. +47 222 427 62 solvit-norway@nhd.dep.no

Germany	BREE Axel <i>Federal Ministry of Economics and Labour Scharnhorststr. 34-37 D - 10115 Berlin</i>	Tel. +49 1888 615 64 44 Fax. +49 1888 615 53 79 solvit@bmwa.bund.de
Greece	HOREMI Georgette <i>Ministry of Economy & Finance 5-7, Nikes str. GR- 10180 Athens</i>	Tel : +30 2 10 333 2797 Fax : +30 2 10 333 2760 solvit.greece@mnec.gr
Ireland	GREENE Michael <i>Department of Enterprise, Trade and Employment Block C, Earlsfort Centre Hatch Street IRE - 2 Dublin</i>	Tel. +353 1 631 25 30 Fax. +353 1 631 25 62 InternalMarket@entemp.ie
Italy	VALENTE Giuseppina <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri Piazza Nicosia 20 I - 00186 Roma</i>	Tel. +39 06 677 95 195 Fax. +39 06 677 95083 solvit@palazzochigi.it
Luxembourg	HENTGES Mike <i>Ministry of Foreign Affairs 6, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg</i>	Tel. +352 478 24 45 Fax. +352 22 20 48 solvit@mae.etat.lu
Netherlands	A.M. van Muijen <i>Ministry of Economic Affairs Bezuidenhoutseweg 30 P.O. Box, 20101 NL - 2500 EC The Hague</i>	Tel. +31 703 79 6342 Fax. +31 703 79 7014 solvit@minez.nl
Portugal	MELANCIA Rosarinho <i>Ministry of Foreign Affairs Rua Cova da Moura, 1 P - 1350 Lisboa</i>	Fax. +351 21 393 56 78 solvit@dgac.mne.gov.pt